

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 17 gennaio 2025, n. 17  
**COMUNE DI MESAGNE - PARERE FAVOREVOLE**, in relazione alla richiesta di verifica di compatibilità ai fini dell'autorizzazione alla realizzazione presentata dal Comune di Mesagne (Br) per un Centro diurno per soggetti non autosufficienti di cui al RR n.4/2019 ed alla D.G.R. n. 793/2019 (struttura ammessa a finanziamento pubblico ex art. 60ter del R.R. n.4/2007), denominato "Centro diurno integrato per le demenze" con dotazione di n. 30 posti da realizzare nel Comune di Mesagne alla via Galvani (c/o ex scuola Marconi) – ASL BR.

#### IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

**Vista** la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

**Vista** la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

**Visti** gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

**Vista** la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

**Visto** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

**Vista** la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto "riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità";

**Visto** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0" pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 07/03/2022 di conferimento dell'incarico di Direzione della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;

**Vista** la Determinazione del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n. 26 del 26/07/2024 di ulteriore proroga dell'incarico di direzione del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in Condizione di Fragilità della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta afferente al Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale.

In Bari, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario istruttore, e confermata dal Dirigente di Servizio, presso la sede della Sezione e Governo dell'Offerta (SGO), riceve la seguente relazione.

**La L.R. n. 9/2017 e s.m.i., dispone all'art. 29, comma 6:**

*"6. Alle seguenti strutture socio-sanitarie di cui al regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4:*

*a) articolo 57 (Comunità socio-riabilitativa);*

*b) articolo 57 bis (Comunità residenziale socio-educativa-riabilitativa dedicata alle persone con disturbi dello spettro autistico);*

*c) articolo 58 (Residenza socio-sanitaria assistenziale per diversamente abili);*

*d) articolo 60 (Centro diurno socio-educativo e riabilitativo);*

***e) articolo 60 ter (Centro diurno integrato per il supporto cognitivo e comportamentale ai soggetti affetti da demenza);***

*f) articolo 60 quater (Centro socio-educativo e riabilitativo diurno dedicato alle persone con disturbi dello spettro autistico);*

*g) articolo 66 (Residenza socio-sanitaria assistenziale per anziani);*

*h) articolo 70 (Casa famiglia o case per la vita per persone con problematiche psicosociali);*

*i) articolo 88 (Servizio di assistenza domiciliare integrata).*

*Continuano ad applicarsi le disposizioni previste dalla legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia) e dal regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4 (Legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 "Disciplina del sistema*

integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia”), fino alla data di entrata in vigore dell’apposito regolamento che individua:

- 1) il fabbisogno regionale di strutture;
- 2) i requisiti per l’autorizzazione all’esercizio;
- 3) i requisiti per l’accreditamento istituzionale; sino al completamento delle procedure di accreditamento di cui al regolamento regionale 21 febbraio 2019, n. 4 (Regolamento regionale sull’Assistenza residenziale e semiresidenziale ai soggetti non autosufficienti -Residenza sanitaria assistenziale (RSA) estensiva e di mantenimento -Centro diurno per soggetti non autosufficienti) e al regolamento regionale 21 febbraio 2019, n. 5 (Regolamento regionale sull’Assistenza residenziale e semiresidenziale per soggetti disabili -Residenza sanitaria assistenziale (RSA) per disabili -Centro diurno socioeducativo e riabilitativo per disabili), alle RSA e alle RSSA già contrattualizzate continuano ad applicarsi esclusivamente gli standard di personale previsti dal r.r. n. 3/2005 e dal r.r. n. 4/2007 art. 66).

7. Nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore della presente legge e l’entrata in vigore del regolamento di cui al comma 6, le istanze di autorizzazione al funzionamento, presentate ai sensi dell’articolo 49 della l.r. 19/2006 per le strutture socio-sanitarie sopra elencate, sono dichiarate inammissibili. Sono fatte salve le istanze di autorizzazione al funzionamento relative alle strutture di cui al comma 6 realizzate dalle AASSLL, dai comuni o dalle aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP), o dai soggetti privati con il contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), della Regione e/o dei comuni, o quelle relative al completamento e alla trasformazione di strutture socio-assistenziali già operanti alla data di entrata in vigore della presente legge che siano in possesso dei pareri positivamente espressi dagli organi competenti, rilasciati antecedentemente alla medesima data di entrata in vigore della presente legge.

7 bis. Sono fatte salve, altresì, le istanze di autorizzazione alla realizzazione o alla ristrutturazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie con mezzi propri presentate dai privati alla data del 31 dicembre 2017 che alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 6 sono state autorizzate, ovvero per le quali è decorso, senza diniego, il termine previsto dalla legge per il rilascio. I relativi posti letto, al fine delle autorizzazioni all’esercizio, rientrano nel fabbisogno determinato dallo stesso regolamento, in corso di approvazione, anche se in esubero.”

In data 9/2/2019 è entrato in vigore il R.R. n. 4 del 21/01/2019 ad oggetto “Regolamento regionale sull’Assistenza residenziale e semiresidenziale ai soggetti non autosufficienti – Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) estensiva e di mantenimento – Centro diurno per soggetti non autosufficienti” (pubblicato sul B.U.R.P. del 25/1/2019), ove sono confluite diverse tipologie di strutture precedentemente disciplinate dal R.R. n. 3/2005 e dal R.R. n. 4/2007.

Il suddetto R.R. n. 4/2019 prevede all’art. 9 comma 3 (Fabbisogno per l’autorizzazione all’esercizio), che: “In aggiunta rispetto ai parametri di cui al comma 2, sono fatti salvi i seguenti posti letto/posti semiresidenziali: (...);

f) i posti letto di RSSA ex art 66 RR 4 del 2007 e smi e di Centri diurni ex art 60 ter RR n. 4/2007 e smi realizzati dalle AASSLL, dai Comuni o dalle ASP o dai soggetti privati con il contributo dei fondi FESR, della Regione e/o dei comuni e non ancora autorizzate al funzionamento alla data di entrata in vigore del presente regolamento(...)

Conseguentemente all’entrata in vigore del R.R. n. 4/2019, alle strutture ivi confluite e dallo stesso disciplinate si applicano le procedure autorizzative di cui alla L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii., tra cui, in particolare, l’art. 7, commi 1 e 2, ai sensi dei quali:

1. I soggetti pubblici e privati di cui all’articolo 5, comma 1, inoltrano al comune competente per territorio istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura corredandola del titolo di proprietà, del diritto reale

di godimento o altro titolo legittimante, del progetto con relative planimetrie e del permesso di costruire o altro titolo abilitativo edilizio, ove già rilasciato.

2. Il comune, verificati i titoli di cui al comma 1 e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia, entro, e non oltre, trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, richiede alla Regione la verifica di compatibilità di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), attestando l'avvenuta verifica dei titoli e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed allegando tutta la documentazione di cui al comma 1."

Con pec trasmessa il 28/06/2022, acquisita al prot. di questo Ente al n. AOO183/9399 del 20/07/2022, il Comune di Mesagne (Br), a seguito dell'istanza formulata secondo il modello di domanda Rea 1 allegato alla DGR n. 793 (struttura ammessa a finanziamento pubblico) dal Sig. Antonio Matarrelli, in qualità di Sindaco del Comune di Mesagne (PI 00081030744) con sede in Mesagne alla via Roma n. 2, **ha chiesto la verifica del parere di compatibilità per l'autorizzazione alla realizzazione di un Centro diurno per soggetti disabili (ex art. 60 R.R. n. 4/2007 ss.mm.ii.)** denominato "Centro diurno integrato per le demenze" per n. 30 posti da realizzare in Mesagne alla via Galvani (c/o ex scuola Marconi).

All'istanza viene allegata la seguente documentazione:

- Domanda per l'autorizzazione alla realizzazione di una nuova struttura destinata alla erogazione di prestazioni in regime residenziale o semiresidenziale di tipo sociosanitario per soggetti non autosufficienti R.R. n.4/2019 o soggetti disabili R.R. n. 5/2019 formulata utilizzando il modello di domanda "Allegato REA 1" alla DGR n. 793/2019;
- Nota del 17/06/2022 con cui il Sig. Antonio Matarrelli, in qualità di legale rappresentante del Comune di Mesagne chiede "il parere di compatibilità ai sensi della L.R. n.9/2019 e del Decreto Giunta Regionale n. 793/2019 (...)"
- Attestazione barriere architettoniche;
- Attestazione prevenzione incendi;
- Attestazione sul possesso di requisiti impianti;
- Attestazione sul titolo di godimento con cui il Responsabile dell'Area II Lavori Pubblici – Urbanistica attesta "che il centro diurno, sito in via Galvani s.n., è stato realizzato ristrutturando una parte dell'immobile "ex scuola media G. Marconi" di proprietà del Comune di Mesagne dal 12.12.1975, come si evince dalla banca dati dell'Agenzia del Territorio di Brindisi – Servizi Catastali, voltura in atti dal 17/04/1989 n. 689, Registrazione UR di Mesagne (BR), n. 412/1979.";
- Fondo si Sviluppo e Coesione 2007-2013 Accordo di Programma Quadro "Benessere e Salute" \_ Disciplinare per la realizzazione di intervento cantierabile \_ Comune di Mesagne – "Centro Diurno Integrato per le demenze";
- P.O.R. Puglia 2014-2020 Asse IX \_ Azione 9.11 Addendum al Disciplinare approvato con A.D. n. 085 del 08/04/2016 Regolante i rapporti tra Regione Puglia e Comune di Mesagne per la realizzazione dell'intervento infrastrutturale "Centro diurno integrato per le demenze";
- Segnalazione certificata per l'Agibilità;
- Elaborati planimetrici: Tav. 08, Tav. 09, Tav.10, Tav. 11, Tav. 33.

Facendo seguito alla documentazione ricevuta e al fine di individuare la normativa applicabile alla fattispecie *de qua*, con nota prot. n. AOO 183/12228 del 27/09/2022 lo scrivente Servizio chiedeva alla Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione delle Reti Sociali, informazioni in merito al finanziamento concesso al Comune di Mesagne per il progetto di "Centro diurno integrato per le demenze".

Con nota prot. n. 12988 del 12/10/2022 la scrivente Sezione chiedeva al Comune di Mesagne di fornire chiarimenti in merito all'istanza di autorizzazione alla realizzazione, presentata dal Comune di Mesagne in data 28/06/2022, ed acquisita al protocollo di questo Ente al n. AOO183 9399 del 20/07/2022, secondo il modello Rea 1 allegato alla DGR 793 del 2019, e relativa alla realizzazione di un Centro diurno disabili

da realizzare nel Comune di Mesagne alla via Galvani (c/o ex scuola Marconi), rappresentando che *“dalla documentazione allegata si evince che il finanziamento è stato concesso per la realizzazione di un “centro diurno integrato per le demenze” ex art 60 ter del RR n.4/2007.*

*Tanto considerato si chiede al Comune di inoltrare il modello di domanda opzionando il campo del “Centro diurno non autosufficienti”.*

*Inoltre, si rappresenta che nell’attestazione di prevenzione incendi trasmessa in allegato, il Responsabile dell’Area III- lavori Pubblici- Urbanistica, attesta che la struttura non è soggetta a visite e controlli di prevenzione incendi in quanto struttura sanitaria a ciclo diurno **con meno di 25 posti.***

*Tale affermazione è contrastante con l’istanza di autorizzazione alla realizzazione con cui si richiede l’autorizzazione per n. 30 posti di centro diurno.” e chiedeva di integrare la documentazione trasmessa con:*

- la *“relazione generale che illustri nel dettaglio le caratteristiche dell’intervento”;*
- e *“l’attestazione, ai sensi dell’art. 7 comma 2 della L.R. n.9/2017, di conformità dell’intervento alla normativa urbanistica ed edilizia.”*

In risposta alla richiesta di chiarimenti prot. n. AOO 183/12228 del 27/09/2022, la Sezione Benessere Sociale, Innovazione e Sussidiarietà attestava con nota prot. n. AOO\_192/0014715 del 04/07/2023 ad oggetto *“POR PUGLIA FESR FSE 2014-2020 - Asse IX, Azione 9.11 - Codice MIR A0911.25 – Comune di Mesagne – Progetto “Centro diurno integrato per le demenze” – Riscontro nota prot.n. AOO\_183/PROT/27/09/2022/12228 – Aggiornamento”* quanto segue: *•Progetto “Centro diurno integrato per le demenze” di cui all’art. 60 ter del Reg. Reg. n.4/2007; •ammissione a finanziamento con A.D. n. 738 del 29/12/2015; •posti utente previsti: 30; •non vi sono provvedimenti di revoca del finanziamento. La presente per comunicare che: •il progetto risulta concluso nel rispetto degli obiettivi di progetto prefissati; •con Atto Dirigenziale n. 1147 del 20/06/2023 si è provveduto alla determinazione del saldo con conseguente approvazione dell’importo definitivo dell’intervento.”*

Con pec del 04/11/2024, acquisita al prot. di questo Ente al n. AOO183/0540536/2024 del 05/11/2024, in riscontro alla richiesta di chiarimenti ed integrazione documentale della Scrivente Sezione, il Comune di Mesagne trasmetteva la seguente documentazione:

- Prot. n. 0019270 del 17/06/2022 *“Domanda per l’autorizzazione alla realizzazione di una nuova struttura destinata alla erogazione di prestazione in regime residenziale o semiresidenziale di tipo socio sanitario per soggetti non autosufficienti RR n.4/2019 o soggetti disabili R.R. n. 5/2019”* (allegato Rea 1 alla DGR 793/2019 Strutture ammesse a finanziamento pubblico) con cui il Sig. Antonio Matarrelli, in qualità di legale rappresentante del Comune di Mesagne\_ P.I. 00081030744\_ con sede in Mesagne (Br) alla Via Roma n.2 ha chiesto la verifica del parere di compatibilità per l’autorizzazione alla realizzazione di una struttura semiresidenziale Centro diurno per soggetti non autosufficienti (ex art. 60ter del R.R. n. 4/2007 ss.mm.ii.) denominato *“Centro diurno integrato per le demenze”* per n. 30 posti da realizzare in Mesagne, alla via Galvani (c/o ex scuola Marconi);
- Dichiarazione di insussistenza certificato di prevenzione incendi;
- Dichiarazione attestante la conformità alla normativa urbanistica ed edilizia con cui si dichiara *“che l’immobile destinato a Centro Diurno NON autosufficienti, classificato quale struttura sociosanitaria ai sensi del Regolamento Regionale n.4/2019 è da ritenersi conforme con la Destinazione d’Uso prevista dello strumento Urbanistico Vigente che individua l’immobile in Area a Standard pubblici ex D.M. 1444/68. Per tale motivo si attesta la conformità Urbanistica ed edilizia per il Centro Diurno NON autosufficienti RR n.4/2019, situato presso l’edificio Comunale sito in Mesagne Alla via Galvani snc (ex scuola Marconi) e individualo al NCU al foglio 47 Part. 730 sub.1 mq (776 1° P+50.75 PT);*
- Relazione generale tecnico-illustrativa-descrittiva dell’intervento;
- Segnalazione certificata per l’agibilità.

Dalla documentazione trasmessa a questa Sezione con la citata *Pec* del 28/06/2022 e dalla integrazione documentale del 04/11/2024, nonché dalla nota prot. n.AOO\_192/0014715 del 04/07/2023 della competente Sezione Benessere Sociale, Innovazione e Sussidiarietà, è evidente che la struttura di cui trattasi ricade nel campo di applicazione dell'art. 29 comma 7 della legge regionale n. 9/2017 avendo il Comune di Mesagne ottenuto un finanziamento a valere sul P.O.R. Puglia 2014-2020 - Asse IX, Azione 9.11 per la realizzazione del Centro diurno non autosufficienti (ex art. 60ter del RR n. 4/2007) denominato "Centro Diurno Integrato per le demenze" con dotazione di n.30 posti.

Tanto considerato, si rileva che:

Con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 793 del 2/5/2019, ad oggetto "R.R. n. 4/2019 e R.R. n. 5/2019 – Provvedimento stralcio al fine della semplificazione delle procedure per autorizzazione alla realizzazione ed autorizzazione all'esercizio per le strutture sociosanitarie ammesse a finanziamento pubblico, con permesso a costruire/istanza di ristrutturazione e per RSAA ex art. 67 R.R. n. 4/2007 con istanza di qualificazione in RSA di mantenimento", pubblicata sul B.U.R.P. del 24/5/2019, è stato previsto, tra l'altro, quanto segue:

- alla SEZIONE 1 – Tipologia di nuclei per i quali si può richiedere l'autorizzazione

all'esercizio R.R. n. 4/2019 – Fabbisogno Centro diurno non autosufficienti (...).

*"1) I posti di Centri diurni ex art. 60- ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i. realizzati dalle AASSLL, dai Comuni o dalle ASP o dai soggetti privati con il contributo dei fondi FESR, della Regione e/o dei Comuni e non ancora autorizzati al funzionamento alla data di entrata in vigore del R.R. n. 4/2019 saranno autorizzati all'esercizio come posti di Centro diurno per soggetti non autosufficienti, nel limite massimo di 30 posti come previsto dall'art. 3 del R.R. n. 4/2019. A tal riguardo, il progetto ammesso a finanziamento ed effettivamente realizzato deve espressamente indicare il numero dei posti di Centro diurno ex art. 60- ter R.R. n. 4/2007 che saranno oggetto dell'autorizzazione all'esercizio come Centro diurno per soggetti non autosufficienti; (...omissis...)*

*Per i dettagli sulla presentazione delle istanze ai fini dell'autorizzazione alla realizzazione e dell'autorizzazione all'esercizio ai sensi della LR. n. 9/2017 e s.m.i. si rinvia agli allegati al presente provvedimento"*

- Nell'allegato A al paragrafo 1 - REQUISITI PER LE STRUTTURE AMMESSE A FINANZIAMENTO DI CUI ALL'ART. 9 COMMA 3, LETT. f) R.R. n. 4/2019 CHE DEVONO RICHIEDERE AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO – RR 4/2019 – Requisiti per gli ex Centri diurni art. 60 ter del R.R. n.4/2007 e smi è previsto specificatamente che:

*"L' art. 12 del R.R. n. 4/2019, al paragrafo 12.7 prevede :*

*"1. I Centri diurni ex art. 60 ter R.R. 4/2007 e smi realizzati dalle AASSLL, dai Comuni o dalle ASP o dai soggetti privati con il contributo dei fondi FESR, della Regione e/o dei Comuni e non ancora autorizzati al funzionamento alla data di entrata in vigore del presente regolamento, ai fini dell'istanza per l'autorizzazione all'esercizio come Centri diurni disciplinati dal presente regolamento possono mantenere i requisiti strutturali previsti dalla previgente normativa, ma devono dimostrare il possesso dei requisiti tecnologici ed organizzativi minimi e specifici previsti dal presente regolamento relativamente ai nuclei semiresidenziali di mantenimento per soggetti non autosufficienti.*

*Ai sensi del precedente art. 12.7 i requisiti da possedersi all'atto dell'istanza per l'ottenimento dell'autorizzazione all'esercizio sono i seguenti :*

*R.R. N. 3/2010 - SEZIONE A - REQUISITI STRUTTURALI GENERALI per espresso rinvio nell'art. 14 del R.R. n. 4/2019 e coincidenti con i **requisiti strutturali generali per il Centro diurno per soggetti non autosufficienti***

**di cui all'art. 4 del R.R. n. 4/2019**

R.R. 4/2007 e s.m.i. - REQUISITI STRUTTURALI

- art. 36 - requisiti comuni alle strutture
- art. 60 ter - requisiti strutturali

R.R. 4/2019 - ART.6 REQUISITI MINIMI PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DEL CENTRO DIURNO PER SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI

- 6.2 requisiti minimi organizzativi del Centro diurno per soggetti non autosufficienti

R.R. 4/2019 - ART.7 REQUISITI SPECIFICI PER L'AUTORIZZAZIONE ALL' ESERCIZIO

- 7.4 requisiti specifici organizzativi del Centro diurno per soggetti non auto sufficienti"

- Al paragrafo 7 – R.R. n.4/2019 - Procedure per ottenere l'autorizzazione all'esercizio ai sensi della LR 9/2017 e smi da parte delle strutture ammesse a finanziamento – in merito alle tipologie di finanziamento ammesso, si prevede che *“Per contributo con fondi FESR s'intendono quei contributi ammessi ed erogati per l' intero importo oggetto di ammissione, e comunque quei contributi non oggetto di provvedimento di revoca, per la realizzazione di strutture sociosanitarie, come innanzi dichiarate, dalle AASSLL, dai Comuni o dalle ASP o dai soggetti privati a valere sull'Azione 3.2 del PO FESR 2007-2013 o sull'Azione 9.10 9.11 del POR Puglia 2014-2020 a condizione che il contributo sia stato ammesso a finanziamento prima dell'entrata in vigore della LR 9/2017 (ovvero prima del 2 maggio 2017) e nel limite dei posti letto/posti semiresidenziali espressamente previsti nel progetto ammesso a contributo (omissis...)”*.

Quanto ai requisiti strutturali, si precisa che il Comune di Mesagne ha dichiarato nel modello di domanda che intende avvalersi della deroga relativa al possesso dei requisiti strutturali previsti dal R.R. n. 4/2007 e s.m.i.

Richiamato in particolare, l'art. 60ter del RR n.4 /2007 nel quale si prevede esplicitamente che:

*“Il Centro diurno integrato per le demenze deve avere le seguenti caratteristiche:*

*Il centro può configurarsi come entità edilizia autonoma o come spazio aggregato ad altre strutture sociali e sociosanitarie; è localizzato in ogni caso in centro abitato e facilmente raggiungibile con mezzi pubblici.*

*La struttura deve, in ogni caso, garantire:*

- *un ambiente sicuro e proteso per l'utenza a cui il Centro fa riferimento*
- *congrui spazi destinati alle attività, non inferiori a complessivi 250 mq per 30 utenti, inclusi i servizi igienici e le zone ad uso collettivo;*
- *zone ad uso collettivo, suddivisibili anche attraverso elementi mobili, per il ristoro, le attività di socializzazione e ludico-motorie con possibilità di svolgimento di attività individualizzate;*
- *una zona riposo distinta dagli spazi destinati alle attività, con almeno una camera da letto con n. 2 posti letto per la gestione delle emergenze;*
- *autonomi spazi destinati alla preparazione e alla somministrazione dei pasti, in caso di erogazione del servizio;*
- *spazio amministrativo;*
- *linea telefonica abilitata a disposizione degli/le utenti;*
- *servizi igienici attrezzati:*
- *2 bagni per ricettività fino a 15 utenti, di cui uno destinato alle donne;*
- *3 bagni per ricettività oltre 15 utenti, di cui uno riservato in rapporto alla ricettività preventiva uomini/ donne.*
- *un servizio igienico per il personale.*

*Tutti i servizi devono essere dotati della massima accessibilità.”*

Per tutto quanto sopra rappresentato

Tenuto conto della nota prot. n. AOO\_192/0014715 del 04/07/2023 acquisita agli atti e trasmessa dalla Sezione Benessere Sociale, Innovazione e Sussidiarietà e della documentazione tecnica trasmessa dall'istante con pec del 28/06/2022, della documentazione integrativa del 04/11/2024 ed in particolare della Relazione tecnica e dell'elaborato planimetrico del piano primo, in cui è indicata la ripartizione degli ambienti e la relativa destinazione d'uso del Centro diurno non autosufficienti, da cui si evince il possesso dei requisiti strutturali;

Considerato, altresì, che la struttura di cui trattasi, rientra nel campo di applicazione dell'art.29 comma 7 della L.R. n. 9/2017 avendo il Comune di Mesagne ottenuto un finanziamento a valere sul P.O.R. Puglia 2014-2020 - Asse IX, Azione 9.11 per la realizzazione del Centro diurno non autosufficienti (ex art. 60ter del RR n. 4/2007);

In conseguenza di quanto sopra rappresentato;

si propone di esprimere **parere favorevole**, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017, della DGR n. 793 del 2019, del RR n.4/2019 e, al rilascio della verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Mesagne (Br) in relazione all'istanza presentata secondo il modello di domanda Allegato REA 1 alla DGR 793 (struttura ammessa a finanziamento pubblico) dallo stesso Comune di Mesagne (PI 00081030744) con sede in Mesagne alla via Roma n. 2, **per l'autorizzazione alla realizzazione di un Centro Diurno per soggetti non autosufficienti di cui al R.R. n. 4/2019 (ex art. 60 ter del R.R. n.4/2007) denominato "Centro diurno integrato per le demenze" con una dotazione di n. 30 posti, da realizzare nel Comune di Mesagne alla via Galvani (c/o ex scuola Marconi)**; con la precisazione che:

- I. Il presente parere di compatibilità si intende rilasciato esclusivamente al Comune di Mesagne e non potrà essere ceduto ad altro soggetto;
- II. E' assolutamente vietato consentire la sublocazione o il comodato, in tutto o in parte, a soggetti terzi rispetto al titolare del presente parere di compatibilità e della futura autorizzazione all'esercizio;
- III. Il Comune di Mesagne è comunque obbligato a realizzare, a mantenere e/o svolgere, quanto previsto dalla copia della documentazione tecnica trasmessa via pec allo scrivente Servizio in data 28/06/2022 e dalla integrazione documentale del 04/11/2024, ed in ogni caso in conformità ai requisiti previsti dal R.R. n. 4/2019 e dalla DGR n. 793/2019;
- IV. successivamente al rilascio, da parte del Comune di Mesagne, dell'autorizzazione alla realizzazione della struttura ai sensi dell'art. 7 L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii., l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dovrà essere richiesta direttamente dal legale rappresentante del Comune di Mesagne alla Regione – Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale che verificherà ai fini del rilascio della predetta autorizzazione, la presenza dei requisiti previsti per legge;
- V. per lo standard di personale riferito all'attività assistenziale di n. 30 posti di Centro diurno per soggetti non autosufficienti si rinvia all'art. 7.4 del R.R. n. 4/2019;
- VI. il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell'art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione entro il termine previsto dal comma 5 dell'art 7, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del predetto termine. Scaduto il termine di validità del parere di compatibilità, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, il dirigente della sezione regionale competente ne dichiara, con apposita determinazione, la decadenza. In caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione entro il suddetto termine di centoventi giorni, il termine di validità biennale del parere di compatibilità di cui al comma 4 deve intendersi calcolato dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dalla data di ricevimento da parte del comune del parere favorevole di compatibilità regionale.

**VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03****Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

**ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.**

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

**DETERMINA**

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

di esprimere **parere favorevole**, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017, della DGR n. 793 del 2019, del RR n.4/2019 e, al rilascio della verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Mesagne (Br) in relazione all'istanza presentata secondo il modello di domanda Allegato REA 1 alla DGR 793 (struttura ammessa a finanziamento pubblico) dallo stesso Comune di Mesagne (PI 00081030744) con sede in Mesagne alla via Roma n. 2, **per l'autorizzazione alla realizzazione di un Centro Diurno per soggetti non autosufficienti di cui al R.R. n. 4/2019 (ex art. 60 ter del R.R. n.4/2007) denominato "Centro diurno integrato per le demenze" con una dotazione di n. 30 posti, da realizzare nel Comune di Mesagne alla via Galvani (c/o ex scuola Marconi)**; con la precisazione che:

- I. Il presente parere di compatibilità si intende rilasciato esclusivamente al Comune di Mesagne e non potrà essere ceduto ad altro soggetto;
- II. E' assolutamente vietato consentire la sublocazione o il comodato, in tutto o in parte, a soggetti terzi rispetto al titolare del presente parere di compatibilità e della futura autorizzazione all'esercizio;
- III. Il Comune di Mesagne è comunque obbligato a realizzare, a mantenere e/o svolgere, quanto previsto dalla copia della documentazione tecnica trasmessa via pec allo scrivente Servizio in data 28/06/2022 e dalla integrazione documentale del 04/11/2024, ed in ogni caso in conformità ai requisiti previsti dal R.R. n. 4/2019 e dalla DGR n. 793/2019;
- IV. successivamente al rilascio, da parte del Comune di Mesagne, dell'autorizzazione alla realizzazione della struttura ai sensi dell'art. 7 L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii., l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dovrà essere richiesta direttamente dal legale rappresentante del Comune di Mesagne alla Regione – Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale che verificherà ai fini del rilascio della predetta autorizzazione, la presenza dei requisiti previsti per legge;
- V. per lo standard di personale riferito all'attività assistenziale di n. 30 posti di Centro diurno per soggetti non autosufficienti si rinvia all'art. 7.4 del R.R. n. 4/2019;
- VI. il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell'art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione entro il termine previsto dal comma 5 dell'art 7, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del predetto termine. Scaduto il termine di validità del

parere di compatibilità, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, il dirigente della sezione regionale competente ne dichiara, con apposita determinazione, la decadenza. In caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione entro il suddetto termine di centoventi giorni, il termine di validità biennale del parere di compatibilità di cui al comma 4 deve intendersi calcolato dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dalla data di ricevimento da parte del comune del parere favorevole di compatibilità regionale.

- di notificare il presente provvedimento:
- **al legale rappresentante del Comune di Mesagne (PI 00081030744) con sede in Mesagne alla via Roma n. 2;**
- **al Comune di Mesagne ( [politichesociali@pec.comune.mesagne.br.it](mailto:politichesociali@pec.comune.mesagne.br.it) )**
- **al Dipartimento Welfare ( [dipartimentowelfare@pec.rupar.puglia.it](mailto:dipartimentowelfare@pec.rupar.puglia.it) );**

Il presente provvedimento:

- a. sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. n. 18 del 15 giugno 2023;
- b. sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (*ove disponibile*);
- c. sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- d. sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- e. sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);
- f. il presente atto, composto da n. 13 fasciate, è adottato in originale;
- g. viene redatto in forma integrale.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Basato sulla proposta n. 183/DIR/2025/00020 dei sottoscrittori della proposta:

E.Q.. Autorizzazione e Accreditamento Strutture Sociosanitarie negli Ambiti Territoriali  
Bari-Barletta-Andria-Trani-Foggia  
Antonia Lorusso

Il Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in Condizioni  
di Fragilità - Assistenza Sociosanitaria  
Elena Memeo

Firmato digitalmente da:

Il Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta  
Mauro Nicastro